



**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM IMOLA

## ELENCO DELLE POSSIBILI VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI

<b>Illecito</b>	<b>Sanzione maggiorata del 10%</b>	<b>Sanzione maggiorata del 20%</b>
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (in attività particolari e con rischi gravi è previsto solo l'arresto da 4 a otto mesi).	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.350,47 a 8.577,20 €
Aver elaborato il DVR senza l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, o senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, o senza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri, o senza previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o senza che sia immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 €	Ammenda da 2.680,38 a 5.360,76 €
Aver elaborato il DVR senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, o senza l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	Ammenda da 1.228,50 a 2.457,02 €	Ammenda da 1.340,18 a 2.680,38 €
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.350,47 a 8.577,20 €
Non aver frequentato, per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste dalla legge, corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 €	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.350,47 a 8.577,20 €
Non aver consegnato tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché non aver consentito al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni e malattie professionali; - non aver fornito, negli appalti e	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.005,14 a 5.360,76 €

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N. 723

**SEDE:**  
viale Rivalta, 6  
40026 Imola  
tel. 0542 619611 - fax 0542 619619

**DELEGAZIONI:**  
viale della Repubblica, 20  
40024 Castel San Pietro Terme  
tel./fax 051 944328

via Garibaldi, 38  
40021 Borgo Tossignano  
tel./fax 0542 90080



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM IMOLA

subappalti, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.		
Non aver verificato l' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,18 a 6.432,91 €
Non aver tenuto conto nell'affidare i compiti ai lavoratori delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - non aver preso le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; non aver preso appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.608,23 a 6.968,98 €
Non aver nominato il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti; non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; - non aver aggiornato le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; - non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalti e subappalti; - non aver coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte negli appalti e subappalti; - non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento negli appalti e subappalti elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.010,29 a 8.041,13 €
Non aver inviato i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si	Ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 €	Ammenda da 2.680,38 a 5360,76 €

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N. 723

**SEDE:**  
viale Rivalta, 6  
40026 Imola  
tel. 0542 619611 - fax 0542 619619

**DELEGAZIONI:**  
viale della Repubblica, 20  
40024 Castel San Pietro Terme  
tel./fax 051 944328

via Garibaldi, 38  
40021 Borgo Tossignano  
tel./fax 0542 90080



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM IMOLA

<p>riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non aver richiesto al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;</li><li>- non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; non aver consegnato tempestivamente copia del DUVRI ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</li><li>- non aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - non aver convocato nelle unità produttive con più di 15 lavoratori la riunione periodica;</li><li>- non aver tenuto la riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.</li></ul>		
<p>Non aver custodito il DVR presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non aver sottoposto nel corso della riunione periodica all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute; aver effettuato le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</li></ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 €	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.680,38 a 8.845,25 €
<p>Non aver comunicato in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a 3 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non aver vigilato affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;</li><li>- non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai dati relativi agli infortuni alle malattie professionali, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</li></ul>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 €	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.340,18 a 6.300,85 €
<p>Non aver comunicato tempestivamente, nei casi di sorveglianza sanitaria, al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; non aver comunicato in via telematica all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;</p>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 €	Sanzione amministrativa pecuniaria da 670,09 a 2.412,34 €

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N. 723

**SEDE:**  
viale Rivalta, 6  
40026 Imola  
tel. 0542 619611 - fax 0542 619619

**DELEGAZIONI:**  
viale della Repubblica, 20  
40024 Castel San Pietro Terme  
tel./fax 051 944328

via Garibaldi, 38  
40021 Borgo Tossignano  
tel./fax 0542 90080



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM IMOLA

<p>- non aver conservato l'originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni;</p> <p>- non aver redatto un verbale della riunione periodica e non averla messa a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</p>		
<p>Non aver munito, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall'impresa di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 €</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 134,02 a 670,09 €</p>
<p>Non aver comunicato in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 €</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 67,01 a 402,06 €</p>
<p>Non aver provveduto affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di legge, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;</p> <p>- non aver provveduto affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;</p> <p>- non aver assicurato che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;</p> <p>- non aver fornito ai dirigenti e ai preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; non aver fornito ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;</p> <p>- non aver somministrato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di</p>	<p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €</p>	<p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.608,23 a 6.968,98 €</p>

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N. 723

**SEDE:**  
viale Rivalta, 6  
40026 Imola  
tel. 0542 619611 - fax 0542 619619

**DELEGAZIONI:**  
viale della Repubblica, 20  
40024 Castel San Pietro Terme  
tel./fax 051 944328

via Garibaldi, 38  
40021 Borgo Tossignano  
tel./fax 0542 90080



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM IMOLA

<p>salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in tema di formazione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;</li><li>- non aver programmato gli interventi, non aver preso i provvedimenti e non aver dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;</li><li>- non aver garantito la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.</li></ul>		
<p>Non aver organizzato i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non aver designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;</li><li>- non aver informato tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</li><li>- non aver adottato i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;</li><li>- non essersi astenuto, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</li><li>- non aver preso i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</li></ul>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.005,14 a 5.360,76 €
<p>Non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.</p>	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.608,23 a 6.968,98 €

Iscrizione Registro Regionale Persone Giuridiche N. 723

**SEDE:**  
viale Rivalta, 6  
40026 Imola  
tel. 0542 619611 - fax 0542 619619

**DELEGAZIONI:**  
viale della Repubblica, 20  
40024 Castel San Pietro Terme  
tel./fax 051 944328

via Garibaldi, 38  
40021 Borgo Tossignano  
tel./fax 0542 90080